



COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Frascarolo N. 4



REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 30.09.2006

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FONTI

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia che si riferiscono alle tipologie dei lavori specificati nei successivi articoli.

Sono spese in economia le spese sostenute dall'ente per interventi vari che per natura, limitata entità o urgenza di provvedere rendono il ricorso alle procedure di economia come forma più idonea ad assicurare nel caso concreto l'economicità, efficacia ed efficienza di gestione.

Il ricorso alle procedure semplificate è consentito ove si tratti di acquisire interventi che per le caratteristiche dell' oggetto del contratto appaia irrealizzabile o antieconomico o nocivo per la funzionalità dei servizi il ricorso alle normali procedure di gara avuto riguardo alla qualità della prestazione, alle sue modalità di esecuzione, all'esiguità della spesa, alla limitatezza del servizio nel tempo o a casi di imperiosa urgenza.

Tali casi si aggiungono a quelli previsti dall'art. 125 comma 6 del decreto legislativo 163/2006.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione dei lavori si ispirano ai principi stabiliti dall'art. 125 del "Codice dei contratti pubblici" approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006.

Art. 2 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di € 200.000,00.

2. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA), delle spese di progettazione e degli oneri accessori al prezzo che costituisce base di gara.

3. Nessun lavoro di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente regolamento.

4. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già individuati nell'elenco annuale delle OO.PP. per ciascun settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Fermo restando il limite di importo indicato al precedente art. 2 (€ 200000,00), possono essere eseguiti in economia i lavori di seguito specificati e nell'ambito delle categorie generali previste all'art. 125 – sesto comma – del D.Lgs. n. 163:

a) Lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del citato D.Lgs. n. 163/2006. Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

a.1) interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando il Responsabile valuti la necessità di intervenire in tempi celeri non ottenibili con altre forme, anche accelerate di appalto ordinario;

a.2) interventi in generale di manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili di proprietà pubblica quando gli interventi, per loro natura non risultino prevedibili nella loro entità;

a.3) interventi su reti di servizi (acqua, gas, fognature, elettricità, pubblica illuminazione, impianti semaforici, telefonia, dati, ecc.) quando l'intervento sia necessario per garantire il mantenimento del servizio o per assicurare condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e salute pubblica;

a.4) interventi su aree stradali quando si debbano garantire e/o ripristinare condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada;

a.5) interventi di manutenzione e restauro di beni di interesse storico, artistico e archeologico nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente dalla stazione appaltante.

b) Manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a € 100.000,00. Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

b.1) interventi generali di manutenzione ed assimilabili (adattamento, sistemazione, riparazione, ecc.) di opere ed impianti di pubblica proprietà;

b.2) interventi su reti ed impianti di servizi pubblici (acqua, gas, fognature, elettricità, illuminazione pubblica, telefonia, dati, ecc.).

c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza. Rientrano in tale fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

c.1) interventi su reti di servizi (acqua, gas, fognatura, elettricità, illuminazione pubblica, impianti semaforici, telefonia, dati, ecc.) quando si debba intervenire per assicurare il funzionamento del servizio pubblico al fine di garantire la sicurezza, sia pubblica, igienica, sanitaria o normativa;

c.2) interventi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

c.3) interventi, anche se già programmati, in materia di sicurezza che eventi imprevedibili impongano di anticipare celermente.

d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara. Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

d.1) lavori divenuti urgenti dopo l'esperimento di procedura di gara, anche informale, andata deserta; in questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta, adeguando eventualmente e se necessario, le condizioni della gara andata deserta alle effettive condizioni del mercato.

e) Lavori necessari per la compilazione di progetti. Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie d'intervento:

e.1) prove geognostiche e geologiche;

e.2) prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, ecc.);

e.3) rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici necessarie a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell'immobile.

f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Rientrano nella fattispecie, tra le altre, le seguenti tipologie di intervento:

f.1) interventi di completamento e messa in funzione dell'immobile in caso di contenzioso o in seguito all'abbandono dell'impresa. In questo caso è possibile affidare in economia a trattativa diretta i suddetti interventi.

g) interventi vari che per natura, limitata entità o urgenza di provvedere rendono il ricorso alle procedure di economia come forma più idonea ad assicurare nel caso concreto l'economicità, efficacia ed efficienza di gestione.

2. Ai fini del presente Regolamento si considerano “imprevedibili” tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità e accidentalità.

3. Si considerano altresì “imprevedibili” anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti (in pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento).

Art. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

a. in amministrazione diretta,

b. per cottimi.

Art. 5 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

1. Al Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi sono demandate l'organizzazione e le procedure per la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

Il responsabile del procedimento per i lavori in economia appartiene al settore tecnico comunale e viene individuato secondo le disposizioni regolamentari e normative vigenti.

Art. 6 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.

2. Il Responsabile, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

Art. 7 – LAVORI PER COTTIMO

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile si attiva per l'espletamento delle procedure di competenza mediante l'affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati al precedente art. 3 ed entro il limite finanziario di € 200.000,00.

2. Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta fermo restando che il Responsabile può decidere di ricorrere ad espletamento di indagine di mercato tra almeno 3 (tre) ditte in possesso dei prescritti requisiti.

3. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra € 40.000,00 ed € 200.000,00 si procede mediante gara informale fra almeno cinque imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuate sulla base di indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Nei casi previsti ai punti precedenti, la gara informale è esperita mediante richiesta, anche a mezzo fax, di presentazione di offerta esclusivamente in busta chiusa, l'affidamento diretto è comunicato tramite fax o posta elettronica. L'affidatario dei lavori deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia ed in particolare di quelli prescritti dall'art.125 -dodicesimo comma del D.Lgs.n.163/2006. In caso di apertura delle buste tale operazione avviene a cura del responsabile del procedimento coadiuvato da un dipendente verbalizzante avente almeno l'inquadramento di istruttore.

5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di Legge i richiesti requisiti, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento ad eccezione dei lavori di importo inferiore a € 40.000,00 per i quali si può prescindere dalla verifica e pertanto dalla richiesta dei suddetti documenti, qualora l'aggiudicatario sia ditta nota al Comune. Per l'espletamento dei cottimi non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

6. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;**
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;**
- c) le condizioni di esecuzione;**
- d) il termine di ultimazione dei lavori;**
- e) le modalità di pagamento;**

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A COTTIMO

1. Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso" tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie delle somministrazioni (forniture e servizi).
2. Viceversa, tutte le volte in cui dovessero risultare economicamente prevalenti le voci di capitolato relative a somministrazioni, rispetto a quelle accessorie dei lavori, potrà essere applicato indifferentemente sia il criterio "unicamente del prezzo più basso" o quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di diversi criteri variabili, secondo la natura dei lavori da eseguirsi a cottimo.

Art. 9 – REGOLE DI BUONA AMMINISTRAZIONE

1. Le norme della Legge in generale e regolamentari che disciplinano i lavori in economia volte a definire compiutamente i contenuti contrattuali, ad assicurare l'interpello di una pluralità di imprese per gli importi superiori a €40.000,00 ad evitare la tenuta di albi chiusi e a non pretendere l'applicazione delle regole di individuazione delle offerte anomale, sono rivolte a garantire il rispetto dei principi di trasparenza (legalità, concorsualità e pari condizioni), concorrenza ed economicità delle procedure.
2. Gli affidamenti tramite cottimo, sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo del comune, dei nominativi degli affidatari.
3. Per importo pari o superiore a € 154.937,07 il Fornitore dovrà attestare che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia).

Art. 10 - LAVORI DI URGENZA

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di una apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 11 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanza di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 10, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile o il Tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 12- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE

1. Per importi fino ad € 5.000,00 è ammessa la stipulazione in una delle forme previste dall'art. 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia e cioè:

- per mezzo di corrispondenza;
- per mezzo di obbligazione stessa appiedi del foglio di patti e condizioni;
- con atto separato di obbligazione sottoscritta da chi presenta l'offerta.

2. Per importi superiori a € 5.000,00 si procede mediante contratto per atto pubblico amministrativo.

3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore.

4. Le ditte esecutrici sono tenute a presentare, limitatamente ai soli contratti di cottimo, garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori al netto degli oneri fiscali. E' facoltà del Responsabile prescindere dalla richiesta della garanzia, ai sensi dell'art. 54 del R. D. 23/5/1924, n. 827, nei confronti di ditte di notoria solvibilità, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia.

5. Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 13 – TENUTA DELLA CONTABILITA' E COLLAUDO

Per i lavori eseguiti a norma del seguente regolamento è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia.

Art. 14 – PENALI

In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo.

Art. 15 - RINVIO

Per quanto non disposto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento esplica suoi effetti dalla data di entrata in vigore.

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 3 - Tipologia dei lavori eseguibili in economia**
- Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori**
- Art. 5 - Responsabile della procedura**
- Art. 6 - Lavori in amministrazione diretta**
- Art. 7 - Lavori per cottimo**
- Art. 8 - Criteri di aggiudicazione dei lavori a cottimo**
- Art. 9 - Regole di buona amministrazione**
- Art. 10 - Lavori di urgenza**
- Art. 11 - Lavori di somma urgenza**
- Art. 12 - Stipulazione del contratto e garanzie**
- Art. 13 - Tenuta della contabilità e collaudo**
- Art.14 - Penali**
- Art. 15 - Rinvio**
- Art. 16 - Entrata in vigore**

.